

ANF: NUOVI LIVELLI REDDITUALI PER IL PERIODO 1/7/24-30/6/25

Il d.l. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare (ANF) sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'Assegno e l'anno immediatamente precedente.

Con decorrenza 1 marzo 2022, il d.lgs. n. 230/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022 e, da ultimo, n. 1/2024) ha, tra l'altro:

- 1) istituito l'“*Assegno Unico e universale per i figli a carico*”;
- 2) **abrogato l'ANF per i nuclei con figli e orfanili** ^[1]: i nuovi livelli di reddito familiare rivalutati ai sensi del d.l. n. 69/1988, pertanto, riguardano i soli nuclei composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

Considerato che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2023 e l'anno 2022, è risultata pari a + 5,4 per cento, con la circolare [15/5/24 n. 65](#) l'INPS ha comunicato la rivalutazione dei livelli di reddito delle [tabelle](#) contenenti gli importi mensili degli ANF in vigore dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, applicabili ai nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

^[1] **Art. 10, c. 3, del d.lgs. n. 230/2021**

Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. *Omissis*